



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

ORDINANZA N. 26 del 07 agosto 2014

Prot. n. 3997

IL SINDACO

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225 nonché l'art. 2 del D.L. n° 12 ottobre 2000 n° 279 (convertito in legge 11/12/2000 n. 365 e S.M.I.) con il quale viene assegnata, ai soggetti previsti dal comma 4, della medesima legge (Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.), l'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze attraverso provvedimenti finalizzati al controllo delle situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

Visto il titolo III art. 12 e ss del Regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 27.09.2010.

Visto che si ritiene necessario ripristinare e/o mantenere funzionalmente l'originaria sede dei canali, fossi, e simili di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali nonché del restante territorio che comunque possono cagionare situazioni di degrado o di pericolo, onde consentire ed agevolare il deflusso delle acque pluviali;

Riscontrata la necessità di evitare allagamenti alle sedi viabili ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale;

Rilevata la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull'intero territorio comunale;

Ritenuto necessario ed opportuno emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l'obbligo di "PULIZIA E RICALIBRATURA" di tutti i fossi e canali comunque denominati ed utilizzati, compresi nell'ambito del territorio del Comune di Santa Maria della Versa;

Visto l'Art. 2 commi 1 e 7, l'Art. 14 commi 1 lett. A) e b) e l'Art. 15 comma 1, del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 18, l'art. 54 comma 1, l'art.56 comma 3 del Regolamento di Polizia Rurale;

Visto l'art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n°689.

Visto l'art 54 comma 2 e 4 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa si omettono i relativi pareri;

ORDINA

Ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, che con la loro incuria, con le loro lavorazioni o per qualsiasi altra causa, abbiano compromesso l'efficienza dei fossi e dei canali, di PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2014:

1. **AL RIPRISTINO** alla regola dell'arte, dei fossi e canali confinanti con le predette strade;
2. **ALLA RIMOZIONE TEMPESTIVA** delle frane ed all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
3. **ALLA RIPULITURA** dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;
4. **AL TAGLIO** delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;
5. **ALLA REALIZZAZIONE** di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
6. **ALLA REALIZZAZIONE** di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

RICORDA

Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura dei fossi e che quest'ultimo deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di **SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 25,00 A € 500,00**, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e con l'applicazione della procedura di cui all'art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n° 689.

Dispone inoltre che la presente Ordinanza, venga affissa con manifesti murali sul territorio comunale e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.



IL SINDACO

(Maurizio Ordali)